

ALLEGATO 2 – SCHEMA DI CONVENZIONE*

Misura 5 -TIROCINIO GARANZIA GIOVANI

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA

SOGGETTO PROMOTORE.....
Codice Fiscale
con sede legale in via.....
comune..... Prov.....
d'ora in poi denominato "soggetto promotore" rappresentato legalmente da
.....
nato/a..... il

E

SOGGETTO OSPITANTE.....
Codice Fiscale
con sede legale in via.....
comune..... Prov.....
d'ora in poi denominato "soggetto ospitante"
rappresentato legalmente da
nato/a..... il

PREMESSO CHE

- Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva che non costituisce rapporto di lavoro.
- Il soggetto ospitante può attivare tirocini, anche qualora risulti che tra quelli realizzati e conclusi negli ultimi ventiquattro mesi (a partire dall'ultimo tirocinio), non abbia assolto all'obbligo di assunzione di cui all'art. 7 comma 8 della DGR n. 1474/2017, come da deroga successiva contenuta nella DGR n. 255/2019 es.m.i.. Si precisa però che tale deroga non riguarda i tirocini in Garanzia Giovani.
- Le parti dichiarano di aver preso visione dell'intero Avviso pubblico contenuto nel DDPF n. 639/SIM del 23/07/2020 e successive modifiche e integrazioni.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto della Convenzione

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, nonché gli atti e i documenti (comprensivi degli allegati) richiamati dalla Convenzione stessa.

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture n.
tirocinante/i su proposta del soggetto promotore.

Alla presente Convenzione è allegato un Progetto formativo individuale per ciascun tirocinio, nel quale sono definiti gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio. Il Progetto formativo costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 – Obblighi del soggetto promotore

Il soggetto promotore è tenuto agli obblighi indicati nell'art. 7 dell'Avviso – Allegato A.

Art. 3 – Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante è tenuto agli obblighi indicati nell'art. 8 dell'Avviso – Allegato A.

Art. 4 – Tutoraggio

Il tutor del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante devono svolgere i compiti indicati nell'art. 9 dell'Avviso – Allegato A.

Art. 5 – Diritti e doveri del tirocinante

I diritti e i doveri del/la tirocinante sono indicati nell'art. 10 dell'Avviso (Allegato A).

Art. 6 – Comunicazioni obbligatorie

Il soggetto ospitante deve provvedere alle Comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga o cessazione del tirocinio, secondo le modalità e i tempi previste dalla normativa vigente.

Art. 7 – Indennità del tirocinante

L'importo dell'indennità corrisposta a ciascun tirocinante e le modalità di erogazione sono indicate all'interno dell'Avviso (art. 12) e del Progetto formativo.

Art. 8 – Rimborso

Al soggetto promotore è corrisposto un rimborso con le modalità contenute nell'Avviso (art. 13).

Art. 9 – Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha durata dal..... al

Gli impegni assunti dalle parti con la presente Convenzione permangono fino alla data di conclusione dei tirocini dalla stessa previsti. Laddove fosse necessario prorogare la durata del tirocinio per periodi di sospensione o, per garantire il raggiungimento del 75% di presenza e quindi il raggiungimento degli obiettivi formativi dell'esperienza, la convenzione si intende prorogata d'ufficio per una durata pari alla proroga autorizzata.

L'esecutività della Convenzione è comunque subordinata all'ammissione a finanziamento dei tirocini previsti, da parte della Regione Marche, secondo quanto stabilito dall'Avviso Pubblico.

Art. 10 – Recesso

Sono cause di recesso per ciascuna delle parti le seguenti fattispecie:

- Comportamenti del tirocinante tali da far venir meno le finalità del Progetto formativo o lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante.
- Mancato rispetto da parte del tirocinante dei regolamenti aziendali o delle norme in materia di sicurezza.

- Mancato rispetto da parte del soggetto ospitante dei contenuti del Progetto formativo.
- Perdita, da parte del soggetto ospitante, dei requisiti richiamati dall'Avviso pubblico.
- Perdita, da parte del soggetto promotore, dei requisiti richiamati dall'Avviso pubblico.

Il recesso, riferito al singolo tirocinio, deve essere comunicato a tutti gli interessati mediante comunicazione scritta e inserito nel sistema informativo regionale.

Art. 11 – Trattamento dati personali - Privacy

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente che i dati personali concernenti i firmatari della presente Convenzione, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa.

Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.

Le parti si impegnano a trattare i dati personali riguardanti la presente convenzione in conformità a quanto previsto dal Reg. U.E. n 2016/679. In particolare si precisa che:

- a) La categoria di persone interessate al trattamento è: i rappresentanti legali dei soggetti promotori e ospitanti.
- b) La finalità del trattamento dei dati personali è: la gestione dei rapporti di tirocinio in relazione alla convenzione.
- c) Le parti si impegnano a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità sopra indicate.
- d) I dati saranno trattati secondo i principi indicati dall'art. 5 reg. UE n. 2016/679.
- e) Le parti si impegnano ad adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza del trattamento dei dati previste dall'art. 32 reg. UE n. 2016/679.
- f) Ciascuna parte è responsabile esterna per il trattamento dei dati trasferiti ed è autorizzata a trattare per conto del titolare i dati personali dallo stesso forniti ai soli fini della realizzazione delle obbligazioni oggetto della presente convenzione.
- g) Qualora si rendesse necessario individuare un ulteriore responsabile del trattamento per la gestione di specifiche attività inerenti il trattamento, ciascuna parte dovrà comunicare all'altra prima dell'inizio del trattamento il nominativo dell'ulteriore responsabile, il quale avrà gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nella convenzione originaria ed in particolare quello di adottare tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire la sicurezza nel trattamento dei dati.
- h) Nel caso in cui l'ulteriore responsabile del trattamento si trovi in un Paese terzo all'UE il trasferimento potrà avvenire solo in ottemperanza ai principi e alle disposizioni indicate dagli artt. 44-50 del GDPR, necessarie a verificare la sussistenza nel Paese terzo di un adeguato livello di protezione dei dati personali trasferiti.
- i) Le parti garantiscono che le persone che saranno autorizzate al trattamento dei dati personali siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.
- j) Le parti si impegnano a garantire il rispetto degli obblighi di far seguito alle domande di esercizio delle persone interessate (es diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto di cancellazione).
- k) Le parti in qualità di Responsabili del trattamento si impegnano ad informare il titolare del trattamento entro 24 ore dalla conoscenza della violazione dei dati personali con notifica secondo i termini indicati all'art. 33 co. 3 Reg. UE n. 2016/679.

Art. 12 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Luogo

Data

.....
(firma per il **soggetto promotore**)

.....
(firma per il **soggetto ospitante**)

**Fare il download del documento da SIFORM 2, compilare debitamente in ogni parte, firmare e inserire nella piattaforma SIFORM 2 in formato pdf.*